



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2022



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

ART. 3 – ORGANI DEL MUNICIPIO

ART. 4 – FUNZIONI DEL PROSINDACO E DEI CONSULTORI

ART. 5 – SCIoglimento ANTICIPATO DEI CONSIGLI

ART. 6 – IL CONSULTORE

ART. 7 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

ART. 8 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 9 - VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONI

ART. 10 – SEDUTE CONGIUNTE

ART. 11 – FUNZIONI OPERATIVE

ART. 12 – PROPOSTE

ART. 13 – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INFORMAZIONE – FORME ASSOCIATIVE

ART. 14 – RINVIO – ENTRATA IN VIGORE



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Articolo 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento degli organi dei Municipi del Comune di Borgo Mantovano, la loro organizzazione, le modalità di esercizio delle funzioni, nonché eventuali altre forme di partecipazione e consultazione anche su oggetti non strettamente correlati al Municipio.

Articolo 2 – ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria e i tratti originari e di valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, sono stati istituiti, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 267/2000, i Municipi di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma. Il territorio di ciascuno dei tre Municipi coincide con quello rispettivamente amministrato da ciascuno dei tre Comuni omonimi sino all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 32 del 11 dicembre 2017 che ha disposto la fusione tra essi.
2. Ciascun Municipio, organo di decentramento burocratico - amministrativo del Comune, rappresenta le esigenze della propria comunità in ambito comunale ed esercita le proprie prerogative nel rispettivo ambito territoriale indicato al comma 1. Esso non è dotato di personalità giuridica.
3. La sede di ciascuno dei tre Municipi, denominata Palazzo Municipale, è costituita dall'edificio presso cui ognuno dei tre Comuni preesistenti alla fusione (di cui alla Legge regionale 32 del 11 dicembre 2017) ha avuto la propria sede legale.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto Comunale, le sedute del Consiglio Comunale possono tenersi, oltre che nella sede legale, anche nelle sedi dei Municipi di Pieve di Coriano e di Villa Poma.
5. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Borgo Mantovano e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente ed il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione Italiana e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Articolo 3 – ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio e il Prosindaco.
2. Il Consiglio di Municipio è composto dal Prosindaco che rappresenta il Municipio nell'ambito comunale e da n. 2 consultori.
3. La composizione degli organi del Municipio avviene attraverso nomina. Il Sindaco del Comune provvede alla nomina del Prosindaco, il quale deve essere obbligatoriamente residente sul territorio del Municipio, così come i consultori, parimenti nominati dal Sindaco su proposta del Prosindaco.
4. Il Prosindaco entro dieci giorni dall'entrata in carica, presta giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio Comunale, secondo la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto ed i regolamenti del Comune, di esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere le funzioni e attribuzioni conferitemi*



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

nell'esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del territorio del Municipio di (Revere – Pieve di Coriano – Villa Poma) e del Comune di Borgo Mantovano”.

5. La durata in carica degli organi del Municipio è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca del Prosindaco e/o di uno o più consultori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle relative funzioni fino alla nomina dei nuovi Consigli di Municipio.
6. Le cariche di Prosindaco e consultori sono a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.
7. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai consultori, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei Consiglieri Comunali.
8. Il Prosindaco rappresenta il Municipio nell'ambito comunale.
9. Il Consiglio di Municipio è convocato e presieduto dal Prosindaco che svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune.
10. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosindaci ed ai consultori.

Articolo 4 – FUNZIONI DEL PROSINDACO E DEI CONSULTORI

1. A ciascun Municipio sono attribuite le funzioni di carattere partecipativo, consultivo e di amministrazione attiva. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni di partecipazione alla scelte di politica amministrativa del Comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine il Municipio elabora proposte e suggerimenti su tematiche legate ai rispettivi territori, comunicandoli all'Amministrazione Comunale.
2. Il Prosindaco del Municipio rappresenta il Municipio nell'ambito comunale. Egli partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione per i temi legati ai rispettivi territori di competenza, alle sedute del Consiglio Comunale. Partecipa altresì, su invito del Sindaco, per gli stessi temi, limitatamente al momento della loro illustrazione precedente il voto, alle sedute della Giunta Comunale.
3. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine potrà proporre di istituire presso i Municipi sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali come pure strutture a servizio di attività del Comune.

Articolo 5 – SCIoglimento ANTICIPATO DEI CONSIGLI

1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dalla Giunta Comunale:
 - a) Per gravi e persistenti violazioni di legge
 - b) Per gravi motivi di ordine pubblico
 - c) Quando non adempiono alle funzioni di loro competenza.
2. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei consultori.
3. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la nomina dei nuovi organi, il Sindaco o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Prosindaco.



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Articolo 6 – IL CONSULTORE

1. Il consultore è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio.
2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente all'attività del Municipio.
3. Il consultore può anche procedere all'audizione di cittadini su tematiche inerenti l'attività del Municipio.
4. La decadenza del mandato di consultore sopravviene:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità
 - b) a seguito di dimissioni
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per iscritto per 4 sedute consecutive del Consiglio.
5. Per le modalità delle dimissioni dei consultori si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
6. Per consultore anziano si intende quello più anziano di età.

Articolo 7 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

1. Il Consiglio di Municipio è convocato e presieduto dal Prosindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, fissa la data e l'ora di convocazione e ne cura la comunicazione direttamente.
2. Lo stesso Prosindaco coordina i lavori e le attività del Consiglio di Municipio e svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune.
3. La convocazione del Consiglio di Municipio deve avvenire con almeno 48 ore di preavviso, riducibili a 24 ore in caso di urgenza.
4. La convocazione, che viene inoltrata per conoscenza anche al Sindaco, può essere effettuata per scritto, per e-mail ed in caso di particolare urgenza, anche telefonicamente.
5. Il Consiglio di Municipio può essere convocato anche su richiesta del Sindaco. In tal caso la seduta deve essere fissata entro 7 giorni dalla richiesta.
6. Le sedute del Consiglio di Municipio sono valide solo con la presenza di almeno la metà dei consultori assegnati.
7. I consultori che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. Alle adunanze del Consiglio di Municipio possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali interessati alle materie da trattare.
9. In caso di assenza o impedimento del Prosindaco, le funzioni previste dal presente articolo sono assunte dal consultore anziano.

Articolo 8 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati e di consulte.
2. Il Consiglio di Municipio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio.



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Articolo 9 – VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONI

1. Le decisioni del Consiglio di Municipio vengono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta; in caso di parità di voti risulta determinante il voto del Prosindaco.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Municipio sono svolte da un membro del Consiglio stesso.
I verbali devono indicare:
 - a) gli oggetti posti in discussione;
 - b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;
 - c) i nomi dei consultori presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;
 - d) il numero di voti resi a favore e contrari e di quelli non validi.
3. Ogni consultore ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta, nonché dichiarazioni proprie e di altri consultori.
4. I verbali sono firmati dal Prosindaco e dal consultore con funzioni di verbalizzante.
5. I verbali approvati, indirizzati alla Giunta Comunale, devono essere trasmessi e protocollati presso la sede del Comune entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Articolo 10 – SEDUTE CONGIUNTE

1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono su due o più territori municipali, i Consigli di Municipio coinvolti e interessati possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazione congiunta su tali argomenti.
2. La seduta è presieduta dal Prosindaco del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti ed è valida se vi partecipa un numero di consultori pari almeno alla metà dei consultori assegnati a ciascun Municipio.

Articolo 11 – FUNZIONI OPERATIVE

1. Gli organi di municipio sono supportati tecnicamente dai dipendenti che operano presso uffici decentrati territorialmente di norma coincidenti nelle sedi dei Municipi ovvero dai dipendenti comunali.

Articolo 12 – PROPOSTE

1. Il Consiglio di Municipio può formulare alla Giunta Comunale proposte di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale stessa, su argomenti di interesse particolare del Municipio.
2. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato.
3. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta Comunale.
4. I componenti del Consiglio di Municipio hanno il ruolo di raccogliere le istanze ed i suggerimenti dei cittadini per le tematiche legate ai rispettivi territori di competenza ed



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

hanno il compito di rapportarsi con il Prosindaco per comunicare le informazioni raccolte ed elaborare insieme i contenuti da far giungere all'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INFORMAZIONE – FORME ASSOCIATIVE

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli di Municipio.
3. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.
4. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, oltre che con i cittadini, configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

Articolo 14 – RINVIO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo e si applica a decorrere dalla prima tornata elettorale utile per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.